



# **COMUNE DI LABICO**

**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL  
29/03/2019*

## PREMESSA

Il Comune di Labico, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale e dello Statuto comunale, promuove la realizzazione di interventi sociali finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e di condizioni di non autonomia.

### Art.1

#### OGGETTO

- 1) Il presente regolamento disciplina, in conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, gli interventi assistenziali di natura economica che il Comune di Labico esplica nell'ambito di un sistema integrato di interventi sociali e socio-educativi che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione sociale, economica, culturale.
- 2) Definisce i criteri per l'erogazione di benefici economici finalizzati al sostegno del reddito ed al contrasto di ogni tipo di fragilità sociale ed i requisiti di accesso agli stessi.
- 3) L'intervento economico ha carattere residuale rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere:
  - a) ridurre lo stato di bisogno e per il tempo strettamente necessario al superamento dello stato di necessità;
  - b) garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
  - c) evitare processi di istituzionalizzazione;
  - d) tutelare il diritto alla casa;

### Art.2

#### DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

- 1) Sono destinatari degli interventi di assistenza economica continuativa e di assistenza economica per il diritto alla casa i cittadini residenti da almeno 12 mesi, versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
- 2) Sono destinatari degli interventi di assistenza economica straordinaria e assistenza economica per il pagamento di utenze e abbonamenti per servizi di primaria importanza i cittadini residenti da almeno 6 mesi, che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
- 3) Sono destinatarie degli interventi di assistenza economica per vittime di violenza di genere le cittadine che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, senza vincoli di decorrenza della residenza.

- 4) Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 gli stranieri residenti o domiciliati nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti se muniti di formale permesso di soggiorno, in attesa di rinnovo o richiedenti asilo. Tale condizione deve ricorrere per lo stesso rispettivo arco temporale indicato nei commi 1, 2 e 3.
- 5) La Giunta Comunale determina annualmente il limite massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per beneficiare rispettivamente degli interventi previsti dal presente regolamento. In caso di ISEE superiore al limite massimo fissato, l'istanza potrà essere accolta qualora si dichiari il sopraggiungere, di una situazione contingente e imprevista (perdita di lavoro, decesso del capofamiglia.) che ha prodotto una variazione dell'indicatore . Tale variazione dovrà essere comprovata dalla presentazione di un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013.

### Art.3

#### FORME DI INTERVENTO

- 1) Il Comune di Labico eroga interventi di assistenza sociale nei limiti delle risorse di bilancio.
- 2) Le forme di intervento sono:
  - a) Assistenza economica continuativa (art.4);
  - b) Assistenza economica per il diritto alla casa (art.5);
  - c) Assistenza economica straordinaria (art.8);
  - d) Assistenza economica per il pagamento di utenze e di abbonamenti per servizi di primaria importanza (art.14);
  - e) Assistenza economica per vittime di violenza di genere (art.15);

### Art.4

#### ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

- 1) E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a singole persone o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. Detto intervento è finalizzato all'avvio di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo del soggetto, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato.
- 2) Il contributo viene assegnato per un periodo di tre mesi. Entro 15 giorni prima della scadenza del terzo mese il soggetto può richiedere direttamente il rinnovo per altri tre mesi, concesso con determina del Responsabile del Servizio in base alla valutazione positiva dell'assistente sociale ed alle disponibilità di bilancio. Il contributo non potrà protrarsi per un periodo superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno.
- 3) Il contributo mensile di Assistenza economica continuativa è pari a 150,00 euro.

### Art. 5

#### ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA CASA

- 1) Il Comune di Labico riconosce il diritto alla casa come un diritto fondamentale e per questo sostiene i costi di locazione con un apposito contributo di Assistenza economica per il diritto alla casa per un periodo adeguato al raggiungimento dell'autonomia da parte del beneficiario.
- 2) Il contributo viene assegnato per un periodo di quattro mesi. Entro un mese prima della scadenza del quarto mese il soggetto può richiedere direttamente il rinnovo per altri quattro mesi, concesso con determina del Responsabile del Servizio in base alla valutazione positiva dell'assistente sociale ed alle disponibilità di bilancio. Il beneficiario non potrà richiedere ulteriormente il contributo nei quattro mesi successivi alla scadenza dell'assistenza economica per il diritto alla casa.
- 3) Il contributo mensile di Assistenza economica continuativa è ordinariamente pari alla metà dell'affitto regolarmente registrato e comunque non superiore a 250 euro. **Questo viene erogato con importi bimestrali e, dal secondo bimestre, a riscontro del pagamento effettuato nei due mesi precedenti.**

#### Art.6

#### REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA E ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA CASA

- 1) Possono accedere agli interventi di cui agli artt. 4 e 5 le singole persone e i nuclei familiari che si trovino in stato di disagio economico che non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art.433 e seg. del Codice Civile ) o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.
- 2) Qualora i parenti, tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti si rifiutino di adempiere ai loro obblighi, ovvero non siano disponibili ad alcun contatto con il servizio sociale, o si facciano già carico di alcune spese fisse e ciononostante sia necessario integrare questa forma di aiuto, l'Amministrazione Comunale procederà all'erogazione della prestazione. Per tali spese sostenute l'Amministrazione Comunale potrà procedere con azione legale di rivalsa. I richiedenti l'Assistenza economica continuativa devono rispettare i requisiti indicati ai sensi dell'art. 2, commi 1,3 e 5.
- 3) Non possono accedere all'Assistenza economica continuativa **ed all'Assistenza economica per il diritto alla casa di cui agli artt. 4 e 5** i soggetti che ricevano, direttamente o come membro del nucleo familiare, forme di integrazione e sostegno al reddito di natura statale (**in particolare il Reddito di Inclusione ex D.Lgs n. 147/2017 o Reddito di Cittadinanza ex D.L. 4/2019**), salvo quelle disposte ex legge n.222/1984 e legge n. 104/1992. Qualora tali forme di sostegno intervengano durante l'erogazione della stessa, questa cessa il mese successivo.

#### Art.7

#### AVVISO PUBBLICO PER ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA E ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA CASA

- 1) L'Assistenza economica continuativa (art.4) e l'Assistenza economica per il diritto alla casa (art. 5) sono assegnati con determina del responsabile del servizio a scorrimento della rispettiva graduatoria, approvata con determina del responsabile del servizio, come esito di apposito Avviso Pubblico. Le graduatorie rimangono valide per tre mesi.

- 2) L'Avviso Pubblico di cui al comma 1 è pubblicato più volte nel corso dell'anno con determina del responsabile del servizio, ordinariamente nelle date 20 gennaio e 20 maggio e scade sempre 30 giorni dopo la pubblicazione.
- 3) E' assolutamente garantita la massima diffusione all'Avviso Pubblico attraverso tutti i canali di comunicazione in disponibilità dell'ente, compreso obbligatoriamente l'affissione di apposito manifesto, nonché la presenza fissa fino alla scadenza nella home page del portale on line del Comune di Labico.
- 4) L'Avviso Pubblico si compone di due parti, una per l'Assistenza economica continuativa ed una per l'Assistenza economica al diritto alla casa e definisce rispettivamente il numero di contributi assegnabili. Può essere richiesta per lo stesso Avviso Pubblico solo una delle due forme di assistenza economica.
- 5) I relativi criteri per l'assegnazione dei punteggi vengono definiti annualmente con deliberazione della Giunta comunale. Tali criteri prendono sempre in considerazione, oltre l'ISEE definito ai sensi dell'art. 2 comma 5, elementi relativi alla condizione familiare, socio economica e sanitaria.
- 6) Tra i punteggi assoluta rilevanza e incidenza va sempre garantita alla valutazione dell'assistente sociale, che assegna proprio punteggio con apposita relazione per ogni domanda entro 15 giorni dalla scadenza dell'Avviso Pubblico.
- 7) Le domande vengono valutate da apposita commissione istituita con determina del responsabile del servizio, composta da tre dipendenti del Comune di Labico, di cui almeno uno categoria D diverso dal funzionario responsabile del servizio.
- 8) La commissione propone alla firma del responsabile del servizio le graduatorie entro 30 giorni dalla scadenza dell'Avviso Pubblico.
- 9) Le persone ammesse ad ottenere il beneficio economico verranno individuate nel rispetto della graduatoria **e del numero di contributi assegnabili definiti ai sensi del precedente comma 4.**
- 10) Coloro che, pur rientrando in graduatoria, non dovessero beneficiare del contributo, ferma restando la ripresentazione della domanda, avranno priorità nella graduatoria successiva nei confronti dei soggetti con eguale punteggio.
- 11) Qualora le risorse disponibili non consentano la corresponsione a tutti gli assegnatari degli importi previsti, l'Amministrazione comunale, con atto di Giunta comunale, può operare riducendo proporzionalmente gli importi sopraccitati od il periodo per il quale il contributo è concesso.

#### Art. 8

#### ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'Assistenza economica straordinaria è un intervento economico una tantum rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di produrre reddito ed il contesto familiare, quali spese eccezionali per l'inserimento scolastico, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N., il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, licenziamento, etc.

#### Art.9

## CRITERI E MISURA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA

- 1) La prestazione di Assistenza economica straordinaria va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà e l'assistente sociale verificherà successivamente. La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (reddito, consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria).
- 2) In ogni caso il sussidio non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e l'importo non può essere superiore a 150 euro ed è stabilito con determina del responsabile del Servizio su relazione e richiesta dell'assistente sociale.
- 3) Coloro che beneficiano di un intervento di Assistenza economica straordinaria non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum e non potrà essere erogato più di due volte nello stesso semestre.
- 4) **Non possono accedere all'Assistenza economica straordinaria di cui all'art. 8 i soggetti che ricevano, direttamente o come membro del nucleo familiare, forme di integrazione e sostegno al reddito di natura statale (in particolare il Reddito di Inclusione ex D.Lgs n. 147/2017 o Reddito di Cittadinanza ex D.L. 4/2019) , salvo quelle disposte ex legge n.222/1984 e legge n. 104/1992.**

### Art.10

## PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

- 1) La richiesta di Assistenza economica straordinaria deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ente e ad esso deve essere allegata copia di documento di identità e certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità.
- 2) All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno. In particolare è richiesto:
  - a) ricevute di bollette elettriche, telefoniche, del gas ed altre utenze dell'ultimo anno;
  - b) avviso di pagamento di tributi e tariffe comunali;
  - c) ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda
  - d) eventuale altra documentazione richiesta.
- 3) La documentazione può essere integrata nel corso dell'istruttoria fino alla redazione della relazione dell'assistente sociale.
- 4) All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace e soggetto alle sanzioni di cui all'art.496 del Cod. Penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.
- 5) Sarà inoltre comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del responsabile (art. 7 e 8 della L. 7/8/90 n.241), nonché verrà consegnata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018.

#### Art.11

### ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

- 1) L'istruttoria, la valutazione e la proposta d'intervento sono affidate all'assistente sociale addetto al servizio che, dopo un'approfondita indagine sociale, entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta, redigerà propria relazione con parere positivo o negativo all'erogazione del contributo indirizzata al responsabile del servizio.
- 2) Inoltre l'assistente sociale segnalerà agli altri operatori ed ai servizi del distretto socio sanitario l'esistenza di eventuali problematiche per cui è necessario attivare forme assistenziali ulteriori o diverse dalla assistenza economica straordinaria.

#### Art.12

### EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

- 1) L'Assistenza economica straordinaria verrà concessa con determinazione del responsabile del servizio, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione dell'assistente sociale. In caso di accoglimento della richiesta la determinazione indicherà l'ammontare del contributo.
- 2) In caso di non accoglimento della domanda la comunicazione dovrà riportare la motivazione del rigetto.

#### Art.13

### RICORSO

Avverso il rigetto delle domande non accolte, il cittadino avrà la possibilità di presentare istanza di revisione al Responsabile del servizio, fatti salvi gli ordinari strumenti previsti dal vigente ordinamento.

#### Art.14

### ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE/ABBONAMENTI PER SERVIZI DI PRIMARIA IMPORTANZA

- 1) L'Amministrazione Comunale garantisce, ai cittadini che presentino situazioni di disagio sociale e/o economico, la possibilità di ottenere contributi economici tesi al pagamento di utenze od abbonamenti relativi a servizi di primaria importanza quali quelli che garantiscono la salute e le attività relazionali ed una vita decorosa (gas energia elettrica, trasporto pubblico, ecc...).
- 2) Per i richiedenti tali contributi i requisiti e le modalità di presentazione delle richieste e le modalità di erogazione sono le stesse fissate per l'Assistenza economica straordinaria.

#### Art.15

### ASSISTENZA ECONOMICA PER VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE

- 1) Il Comune di Labico assicura risorse finanziarie per la copertura di interventi a sostegno delle vittime di violenza di genere, al fine di garantire la possibilità di uscire dal contesto familiare non sicuro e di ottenere un reinserimento socio economico.
- 2) Il contributo di Assistenza economica per vittime di violenza di genere prende le forme ritenute necessarie per il singolo caso, sia quelle dell'Assistenza economica per il diritto alla casa, sia

quelle dell'Assistenza economica continuativa, sia come Assistenza economica straordinaria senza i limiti indicati all'art.8 in caso di copertura delle spese per la prima sistemazione temporanea di emergenza, qualora non siano disponibili le strutture a questo dedicate nel territorio.

- 3) Il contributo di Assistenza economica per vittime di violenza di genere è erogato con determinazione del responsabile del servizio, sulla base della relazione dell'assistente sociale, coinvolgendo i servizi socio sanitari e le associazioni competenti presenti nel territorio, per definire con le stesse un insieme di interventi per il pieno reinserimento socio economico della vittima di violenza di genere ed innanzitutto la sua sicurezza.
- 4) La richiesta può essere presentata dalla vittima, dall'assistente sociale o dagli stessi servizi e associazioni contro la violenza alle donne presenti nel territorio. Dal momento della richiesta con la massima priorità e urgenza assistente sociale e responsabile del servizio attivano le procedure di propria competenza.

#### Art.16

#### AZIONI DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

- 1) I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale per le dichiarazioni false.
- 2) Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato o degli Enti Pubblici.

#### Art. 17

#### NORME CONCLUSIVE

- 1) I contributi o qualsiasi altra forma di assistenza di cui al presente regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio.
- 2) Tutti i limiti e criteri di cui all'art. 2 comma 5 ed all'art. 7 comma 5 andranno rivalutati annualmente con atto della Giunta comunale entro il 15 gennaio. La mancata approvazione entro tale data comporta automaticamente la conferma di quanto vigente nell'anno precedente.
- 3) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno 01/01/2019.
- 4) Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva, i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso non saranno, quindi, in alcun modo modificati.